



PROVINCIA
DI CHIETI

ATTO PRESIDENZIALE

(art. 1, comma 82 legge n.56/2014 competenza del Consiglio Provinciale)

N. delibera 51 del 10/10/2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno dieci del mese di Ottobre, nel Palazzo della Provincia

Il Presidente della Provincia ENRICO DI GIUSEPPANTONIO, assunte le funzioni del Consiglio Provinciale ai sensi del comma 82, art. 1 della Legge 7.4.2014, n. 56 con l'assistenza del Segretario Generale dott. Angelo RADOCCIA, adotta il seguente provvedimento:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE DI AUTOTRASPORTATORE.

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
ASSUNTE LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
(ART. 1, COMMA 82 LEGGE 56/2014)**

RICHIAMATO l'atto di proclamazione degli eletti in data 25.6.2009;

ATTESO che la scadenza del mandato elettorale iniziato come da atto sopra citato si è verificata alle ore 24 del giorno 24 giugno 2014;

VISTO l'art. 1 comma 82 della Legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che "Nel caso di cui ala comma 79, lettera a) in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 325, della Legge 27.12.2013, n. 147, il presidente della provincia in carica alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, qualora la provincia sia commissariata, il commissario, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, nonché la giunta provinciale, restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione, comunque nei limiti di quanto disposto per la gestione provvisoria degli enti locali dell'art. 163, comma 2, del testo unico, e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del presidente della provincia eletto ai sensi dei commi da 58 a 78";
Considerato che tra le attività istituzionali della Provincia è ricompresa quella inerente lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale di autotrasportatore;

Evidenziato che la materia è stata disciplinata ex novo dal Regolamento n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Considerato che occorre procedere all'approvazione di un nuovo regolamento che disciplini la materia in conformità alle prescrizioni introdotte dalla suddetta normativa europea;

Vista la proposta di regolamento predisposta dall'Ufficio Trasporti della Provincia;

Evidenziato che il nuovo Regolamento prevede, come caratteristica fondamentale, che la Commissione Esaminatrice sia composta esclusivamente da funzionari pubblici con l'esclusione di qualsivoglia gettone di presenza e, quindi senza oneri a carico dell'Amministrazione;

Ritenuto doversi procedere alla sua approvazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore n. 6 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa

Delibera

Di approvare per le motivazioni di cui in narrativa il regolamento provinciale per lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale di autotrasportatore, il cui testo, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale.

Dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto – ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.L.gvo. 18 agosto 2000, n. 267, - parere in ordine alla regolarità contabile;

Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



PROVINCIA
DI CHIETI

C.F. 80000130692

SETTORE 6
Pianificazione, Progettazione e Manutenzione
Stradale Concessioni - Espropri
SERVIZIO AMMINISTRATIVO E TRASPORTI
Uffici di via Discesa delle Carceri, 1
☎ 08714083213 ✉ 0871404672
<http://www.provincia.chieti.it/>
servizio.trasporti@pec.provincia.chieti.it

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE DI AUTOTRASPORTATORE

Approvato con Deliberazione di Giunta Provinciale n. _____ del _____

Art. 1

Fonti Normative

Le funzioni relative agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci e viaggiatori, sono di competenza della Provincia ai sensi quanto disposto dall'articolo 105, comma 3 lett. g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

La disciplina generale in materia di esami per il conseguimento dell'idoneità professionale di autotrasportatore è dettata dall'allegato I, parte II del Regolamento CE del Parlamento e del Consiglio n. 1071 del 21 ottobre 2009.

Art. 2

Composizione della Commissione d'Esame

La Commissione per lo svolgimento degli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale di autotrasportatore è composta come segue:

- a) dal Dirigente del Settore competente della Provincia in qualità di Presidente;
- b) da un rappresentante designato dal direttore del locale Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile;
- c) dal Responsabile del Servizio Trasporti della Provincia;
- d) da un Funzionario Tecnico della Provincia in servizio presso il Settore di competenza;
- e) da un rappresentante della Regione Abruzzo, designato dalla Regione stessa;
- f) da un rappresentante della Polizia Stradale designato dal Comandante della Sezione di Polizia Stradale di Chieti;

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Provincia di Chieti.

Per ogni componente effettivo è altresì nominato un supplente.

I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla nomina e possono essere rinominati. Nel caso si dovesse rendere necessario procedere alla sostituzione di qualche membro, la nomina del nuovo componente avrà durata tale da corrispondere alla scadenza della nomina degli altri partecipanti.

La Commissione rimane in carica in regime di prorogatio fino alla nomina della nuova Commissione.

Art. 3

Norme di funzionamento della Commissione

Nell'ipotesi in cui difetti la regolare costituzione il Presidente riconvoca la Commissione a data successiva dandone immediata comunicazione ai candidati presenti.

Il commissario effettivo o supplente che, senza giustificato motivo, non si presenta alla seduta della Commissione decade automaticamente dall'incarico. In tal caso la Provincia procede alla nomina di un nuovo componente.

In caso di impedimento del Presidente lo stesso delega le proprie funzioni ad altro Componente della Commissione scelto tra i dipendenti della Provincia.

La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno 4 (quattro) componenti.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente del Servizio Trasporti.

Ai componenti della Commissione non spetta alcun gettone di presenza.

Art. 4

Sessioni di Esame

La Provincia con provvedimento del Dirigente del Settore competente procederà annualmente all'indizione di due sessioni d'esame. Ciascuna sessione potrà essere articolata in più sedute in relazione al numero dei candidati iscritti. Non possono essere ammessi a sostenere l'esame i soggetti per i quali non sono decorsi almeno tre mesi dalla data dell'ultima prova sostenuta, anche presso altra Provincia, con esito negativo.

Art. 5

Domanda di Ammissione agli Esami

Il Bando pubblico indica i requisiti, le condizioni e le prescrizioni che devono essere contenuti nella domanda di ammissione che deve essere redatta esclusivamente tramite l'apposito modello predisposto dall'ufficio. Alla domanda deve essere allegata, quale condizione per l'ammissione agli esami, l'attestato di versamento effettuato in favore della Provincia di Chieti della somma di € 100,00= per spese di istruttoria e di svolgimento degli esami. La domanda d'esame vale per una sola sessione, e la mancata presentazione all'esame, qualunque ne sia il motivo, non comporta la restituzione del versamento effettuato in favore della Provincia.

Art. 6

Comunicazioni ai Candidati

Le comunicazioni ai candidati inerenti l'esclusione, in ossequio a quanto disposto dalla vigente normativa, verranno effettuate tramite posta elettronica certificata oppure, ove i candidati siano sprovvisti di PEC o non l'abbiano indicata, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Chieti.

Art. 7

Requisiti per l'ammissione agli Esami

I requisiti per l'ammissione all'esame sono quelli stabiliti dalla vigente normativa e che verranno richiamati nei relativi bandi.

Art. 8

Convocazioni ed Esclusioni dagli Esami

Sono ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano depositato la domanda, completa in ogni sua parte, con le modalità e nei termini indicati nel bando.

Il Dirigente del Settore competente provvede a rendere noto l'elenco dei candidati ammessi all'esame, la data, il luogo e l'orario in cui gli esami stessi avranno luogo, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Chieti. Si intendono automaticamente convocati, nella data e nel luogo prefissati per la sessione d'esame per la quale avevano presentato domanda, i candidati che non siano stati espressamente esclusi.

L'ufficio non è responsabile della mancata conoscenza dell'ammissione da parte dei candidati, né della mancata conoscenza dell'esclusione da parte degli stessi, ove la comunicazione sia avvenuta nel rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento.

Art. 9

Prove d'Esame

L'esame per il conseguimento dell'idoneità professionale è di un'unica tipologia e consiste in due distinte prove:

- a) sessanta domande con risposta a scelta fra quattro risposte alternative;
- b) una esercitazione su un caso pratico.

Per la prova di cui alla lett. a) si utilizzano quesiti a risposta multipla.

Per la prova di cui alla lett. b) la Commissione esaminatrice predispone una esercitazione su un caso pratico.

Art. 10

Tempi di svolgimento e valutazione delle prove d'esame

Per ciascuna delle prove il candidato dispone di due ore.

Per la valutazione di cui all'articolo 9, lett. a), sono attribuiti al massimo sessanta punti; per la valutazione della prova di cui all'articolo 9, lett. b), sono attribuiti al quaranta punti.

L'esame è superato se il candidato ottiene almeno trenta punti per la prova di cui all'articolo 9, lett. a), almeno venti punti per la prova di cui all'articolo 9, lett. b), ed un punteggio complessivo, risultante dalla somma dei punteggi di entrambe le prove, di almeno sessanta punti.

Per ottenere almeno trenta punti per la prova di cui all'articolo 9, lett. a), il candidato deve rispondere esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia.

Art. 11

Rilascio dell'Attestato

A seguito del superamento dell'esame con esito positivo, è rilasciato al candidato, dal Dirigente del Settore competente, il relativo attestato di idoneità professionale.

L'attestato è rilasciato in unico esemplare in osservanza della normativa sull'imposta di bollo.

Per il rilascio del duplicato dell'attestato, occorre presentare apposita istanza, dichiarando la motivazione della perdita dell'originale, in osservanza della normativa sull'imposta di bollo, previo versamento a favore della Provincia della somma di € 50,00= quali spese di istruttoria.

Art. 12

Tariffe

Qualunque segnalazione o richiesta da parte dei Candidati alla quale debba seguire un'attività provvedimentale, istruttoria o di controllo da parte della Provincia, è soggetta a specifica tariffa, come segue:

Ammissione agli esami di abilitazione	€ 100,00=
Accesso agli atti	€ 100,00=
Rilascio del duplicato dell'attestato	€ 50,00=

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA CONSIGLIO

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO
DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA'
PROFESSIONALE DI AUTOTRASPORTATORE**

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49- 1° COMMA, DEL D.L. vo 18.8.2000, N. 267

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA..... *Favorevole*

Data..... *9/10/2014*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
CRISTINI CARLO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'Art. 151, 4° Comma, del T.U.E.L. di cui al D.Lgs del 18/08/2000, n° 267, con esclusione di ogni eventuale responsabilità rispetto ai dati riportati nella proposta di deliberazione e di tutte le valutazioni prettamente tecnico – amministrative, comprese quelle sulla congruità della spesa, che sono di competenza del Dirigente del Settore proponente.

Data.....

Il Dirigente del Settore
Risorse Economiche e Finanziarie
(Avv. Rodolfo RISPOLI)

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA PROFESSIONALE DI AUTOTRASPORTATORE

PROVINCIA DI CHIETI

Letto e sottoscritto

Il Presidente
(f.to Enrico Di Giuseppantonio)

Il Segretario Generale
(f.to Angelo Radoccia)

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questa provincia dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.

Chieti, lì

IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 10.10.2014 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.

Chieti, lì

IL RESPONSABILE
(f.to Elisabetta Cini)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Chieti, lì

IL RESPONSABILE
(Elisabetta Cini)